

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2970

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per
la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole

Presentato alla Presidenza il 13 gennaio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il crescente consumo dei gas di petrolio liquefatti, sia per uso domestico sia per uso industriale, ha determinato specie in questi ultimi anni, un notevolissimo sviluppo del settore, particolarmente avvertito nell'attività di distribuzione dei gas stessi.

A dimostrare la portata di tale fenomeno, basterà rilevare che il consumo dei gas di petrolio liquefatti che nel 1947 era stato di sole 14.000 tonnellate ha raggiunto, nel 1968,

1.450.000 circa tonnellate e si presenta in continuo aumento.

L'espansione dei consumi ha determinato l'aumento del numero degli impianti di deposito e travaso dei gas nonché dei parchi bombole la cui consistenza ascende attualmente a oltre 35 milioni di recipienti in circolazione.

All'evolversi della situazione non ha fatto però riscontro una regolamentazione adeguata del settore, tuttora disciplinato dalla legge 21 marzo 1958, n. 327, rivelatasi insufficiente

con il passare degli anni: di qui la necessità di integrare la vigente normativa in relazione alle esigenze nel frattempo maggiormente avvertite in un settore di nuovo sviluppo che presenta caratteristiche particolari che esigono una organica disciplina.

A tale scopo mira il presente disegno di legge che tende ad assicurare la possibilità di un costante ed efficiente rifornimento di gas all'utenza, imponendo determinati obblighi a coloro che a tale attività intendono dedicarsi e a prevenire altresì il verificarsi di sinistri nonché ad assicurare, in ogni caso, il risarcimento dei danni.

Altre norme contenute nel disegno di legge in esame hanno infine lo scopo di evitare la dispersione dei recipienti mobili (bombole) o la confusione tra recipienti appartenenti a diversi concessionari; inconvenienti questi che si sono dovuti lamentare in misura sempre più notevole in questi ultimi anni.

Nulla è innovato per quanto riguarda, invece, i soli depositi di gas di petrolio liquefatti, che restano subordinati all'osservanza delle norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 327.

Premesso quanto sopra e scendendo ad una illustrazione dei singoli articoli del disegno di legge, si osserva quanto segue.

Con l'articolo 1 viene stabilito che i titolari delle concessioni per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti debbono disporre di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 20 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà, cioè delle bombole.

La disposizione mira ad assicurare che l'attività di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti possa essere svolta solo da imprese capaci di procurarsi la indispensabile attrezzatura per il pieno assolvimento di tutti gli obblighi connessi con l'attività di distribuzione e al tempo stesso tende a rendere possibile la costituzione di una adeguata riserva di gas di petrolio liquefatti dislocata nelle zone di consumo e quindi di pronto impiego in ogni evenienza.

Ai titolari delle concessioni che dispongono attualmente di serbatoi fissi aventi una capacità complessiva inferiore a quella stabilita viene, con il secondo e terzo comma dell'articolo in esame, ovviamente riconosciuta la possibilità di aumentare la capacità dei serbatoi stessi.

Con l'ultimo comma del citato articolo 1 è precisato infine che, per le imprese titolari di più concessioni, si tiene conto del rapporto

tra capacità volumetrica complessiva di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti e capacità volumetrica complessiva dei recipienti di proprietà, trattandosi di impianti di una stessa impresa.

Con gli articoli 2 e 3 si disciplina la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole da parte di imprese distributrici che hanno un proprio parco bombole ma che non dispongono di impianti di riempimento e travaso.

Per tale attività distributrice è previsto il rilascio di apposita concessione da parte del prefetto nei casi in cui l'attività stessa è circoscritta ad una sola provincia e dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi in cui l'attività si svolge invece in due o più province e sono prescritti determinati obblighi al fine di assicurare il migliore svolgimento del servizio.

L'articolo 4 prevede il versamento di una tassa per il rilascio della concessione e il versamento di una tassa annuale.

L'articolo 5 impone all'impresa distributrice l'obbligo di provvedere all'assicurazione della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi, causati a persone, cose o animali, compresi quelli che derivano da fatto dell'utente o dalle persone con esso conviventi.

A garanzia di tale scopo è fatto divieto di detenere in deposito o mettere in distribuzione i recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti destinati ad uso domestico o industriale qualora l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione.

La prova dell'attuata copertura assicurativa risulta dalla polizza di utenza che, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione, l'impresa distributrice deve rilasciare allo acquirente di gas di petrolio liquefatti in bombole di capacità volumetrica superiore ai 5 litri (articolo 6, primo comma).

È stato stabilito il limite di cinque litri tenuto conto della capacità delle bombole poste in commercio e per evitare che l'obbligo dell'assicurazione possa essere inteso come imposto anche per piccole bombole aventi funzioni diverse da quelle oggetto della legge in esame (per esempio bombole per accendisigari, ecc.).

Si è poi considerato che è necessario attuare un sistema per indurre gli utenti a conservare e restituire i recipienti. È infatti noto che attualmente gli utenti non si preoccupano minimamente della restituzione del-

le bombole, spesso lasciandole per lungo tempo inutilizzate in luoghi e in condizioni che incidono sfavorevolmente sulla loro conservazione, talora destinandole anche a scopi nettamente in contrasto con il persistere di una funzionalità all'uso cui sono destinate. E può anche accadere che recipienti vengano riutilizzati per il riempimento di gas di petrolio liquefatti quando sono venute meno le condizioni di sicurezza, sì da determinare possibili incidenti.

Al fine di ovviare a tali inconvenienti il progetto, per non ricorrere alla imposizione di cauzione all'utente, la quale costituirebbe il più idoneo mezzo per indurre l'utente alla buona conservazione e restituzione della bombola, dà un mezzo di valido recupero della bombola disponendo che la copia della polizza in possesso dell'impresa costituisce titolo per ottenere ingiunzione di consegna o pagamento ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile.

L'utente dovrà così restituire senza eccessive remore la bombola in suo possesso o in mancanza pagare la somma di lire 5.000.

Con l'articolo 7 al fine di evitare la messa in vendita di bombole contenenti gas di petrolio liquefatti provenienti da imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti dall'articolo 5, viene precisato che i distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo bombole provenienti da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi.

Ad evitare, poi, che il rischio delle imprese di assicurazione venga aggravato dalla contemporanea presenza di bombole diverse e che sorgano contestazioni in sede di liquidazione di eventuali danni, l'articolo in questio-

ne dispone altresì che i distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole devono disporre di un deposito separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione della legge.

Sempre allo scopo di una compiuta realizzazione delle finalità di una efficace tutela della pubblica incolumità, l'articolo 8 impone all'utente l'obbligo di detenere solo bombole per le quali sia stata rilasciata la polizza di utenza e concede il termine di dieci mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per la restituzione da parte degli utenti delle bombole non coperte da polizza di utenza.

Con l'articolo 9 viene poi imposto l'obbligo alle imprese distributrici di gas di petrolio liquefatti di provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione, a istruire i propri distributori nell'uso dei recipienti e dei loro annessi.

L'applicazione di tale norma contribuirà certamente a migliorare il servizio di distribuzione e a prevenire incidenti evitando che le operazioni di collocamento delle bombole e le altre operazioni connesse all'attività di distribuzione siano svolte da persone prive della necessaria idoneità.

Allo scopo di assicurare la buona conservazione delle bombole, l'articolo 10 stabilisce che i recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altri usi.

L'articolo 11 contiene le sanzioni penali per le infrazioni alle norme della legge, mentre l'articolo 12 prevede l'emanazione del regolamento di esecuzione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 20 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di

proprietà (bombole), nonché di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso debbono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

ART. 2.

Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a secondo che l'attività debba essere svolta in una sola o in più province.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino alla autorità concedente di:

a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;

b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento

e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;

c) aver adempiuto agli obblighi previsti nell'articolo 5 della presente legge.

ART. 3.

Coloro che all'atto della entrata in vigore della presente legge già esercitino con recipienti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole, debbono chiedere, ai sensi del precedente articolo 2, la concessione prevista dall'articolo stesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande presentate ai sensi del precedente comma l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 2, entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione.

ART. 4.

Alla tabella, allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è aggiunto dopo il n. 135 il seguente:

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
135-bis	Articolo 2 legge 10 dicembre 1954, numero 1164	Concessione per l'esercizio con recipienti propri della distribuzione e della vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole Tassa di rilascio ed annuale: a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità . b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità . . .	 5.000 10.000	 ordinario identico	Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

ART. 5.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità superiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi causati a persone, cose, od animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori ai 100 milioni per ogni evento, sia per lesioni che per danni con il limite di 10 milioni per persona e di 30 milioni per cose o animali.

Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera b) coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'impresa distributrice entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.

ART. 6.

Secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, all'acquirente di gas di petrolio liquefatti in bombole di capacità volumetrica superiore ai 5 litri, deve essere consegnata, a cura del venditore, una polizza di utenza, rilasciata dalla impresa distributrice sulla quale sono riportate la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalità e il domicilio dell'utente e la forma della copertura assicurativa.

Copia della polizza, sottoscritta dall'utente, contenente l'impegno alla restituzione della bombola in suo possesso o, in mancanza, a pagare all'impresa la somma di lire cinquemila, deve essere conservata dall'impresa distributrice.

Tale copia che deve essere restituita all'utente all'atto della riconsegna della bombola, costituisce titolo per ottenere ingiunzione di consegna o pagamento, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile. La polizza di utenza è esente da imposta di registro e bollo.

ART. 7.

I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge.

Devono altresì disporre di un deposito separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 8.

Ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti detenuto dall'utente deve essere accompagnato dalla relativa polizza di utenza.

Gli utenti che siano in possesso di recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità superiore ai 5 litri devono, entro 10 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiano la polizza di utenza.

ART. 9.

Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori nell'uso dei suoi recipienti e dei loro annessi e a rilasciare successivamente ai distributori una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse alla attività di distribuzione. Tale attestazione, dalla quale deve, altresì, risultare che l'impresa distributrice ha provveduto alla assicurazione della responsabilità civile per danni conseguenti al compimento delle operazioni connesse alla attività di distribuzione, deve essere esposta nei locali di rivendita.

L'impresa distributrice deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la pro-

pria attività dell'avvenuto rilascio della attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso della licenza comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole con l'indicazione della impresa distributrice che ha rilasciato l'attestazione prevista dal primo comma.

Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli della impresa che gli ha rilasciato l'attestazione deve, trenta giorni prima della nuova attività, darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole e apparecchiature e i documenti in suo possesso.

ART. 10.

I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso.

ART. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto da due mesi a due anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 (primo, secondo e quarto comma), 6, 7 e 9 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

ART. 12.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.